

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2272)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1967
(V. Stampato n. 3814)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 giugno 1967

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ACCORDO AGGIUNTIVO

che modifica ed integra la convenzione stipulata il 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio.

Il Presidente della Repubblica Italiana e

Il Presidente della Repubblica Francese,

ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo a tale convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. GIOVANNI FORNARI, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Francia;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Signor GILBERT DE CHAMBRUN, Ministro Plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni amministrative e degli Affari consolari al Ministero degli Affari Esteri;

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Il paragrafo 1° dell'articolo 2 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« La presente Convenzione determina le regole applicabili alle seguenti imposte:

A — Per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
- 2) l'imposta sui redditi dei terreni;
- 3) l'imposta sui redditi agrari;
- 4) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6) l'imposta sulle società per quanto riguarda la componente reddito e non la componente patrimonio;
- 7) la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

B — Per quanto concerne la Francia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(impôt sur le revenu des personnes physiques);
- 2) l'imposta complementare;
(taxe complémentaire);
- 3) l'imposta sugli utili delle società e degli altri enti morali.
(impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales).

ART. 2.

L'articolo 8 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Paragrafo 1° — I dividendi pagati da una società che è domiciliata in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato.

« Paragrafo 2° — Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la società che corrisponde i dividendi è domiciliata e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così determinata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono pagati.

« Paragrafo 3° — Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di miniere, quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la società distributrice ha il suo domicilio.

« Paragrafo 4° — Le disposizioni dei paragrafi 1° e 2° non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la società che paga i dividendi è domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 5 ».

ART. 3.

L'articolo 9 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Paragrafo 1° — Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

« Paragrafo 2° — Tuttavia, gli interessi possono essere assoggettati ad imposta nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta così stabilita non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.

« Paragrafo 3° — Ai fini del presente articolo, il termine « interessi » designa i redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, o dei crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

« Paragrafo 4° — Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1° e 2° non si applicano qualora il beneficiario degli interessi, domiciliato in uno Stato contraente abbia, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 5.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Paragrafo 5° — Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo Ente locale o una persona domiciliata in detto Stato.

« Paragrafo 6° — Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.

In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati contraenti e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione ».

ART. 4.

Alla Convenzione del 29 ottobre 1958 viene aggiunto l'articolo 9-bis che stabilisce quanto segue:

« I redditi delle società di persone sono tassabili, in base alla loro natura, seguendo le disposizioni della presente Convenzione e conformemente alla legislazione di ciascuno Stato ».

ART. 5.

L'articolo 10 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

1) Nel paragrafo 1° (comma secondo) di tale articolo le parole « tassa proporzionale francese » e nel paragrafo 2° dello stesso articolo le parole « tassa proporzionale sul reddito di capitali mobiliari » sono sostituite dalle parole « ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

2) Il paragrafo 2° dell'articolo 10 è così completato:

« ma gli utili distribuiti da quest'ultima società ed assoggettabili alla ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, saranno, all'occorrenza, aumentati, per la determinazione della base imponibile, di ogni utile e beneficio che la prima avrà indirettamente ottenuto dall'altra società nelle condizioni previste negli articoli 5 e 6 della Convenzione ».

ART. 6.

L'articolo 21 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è soppresso.

ART. 7.

L'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Resta stabilito che la doppia imposizione è evitata come segue:

« 1) Uno Stato contraente non può comprendere nella base imponibile delle imposte sul reddito, contemplate nell'articolo 2, i redditi la cui tassazione è esclusivamente riservata all'altro Stato contraente in virtù della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta afferente ai redditi, la cui tassazione è ad esso attribuita, appli-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cando l'aliquota corrispondente all'insieme dei redditi tassabili secondo la propria legislazione.

« 2) Per quanto riguarda i dividendi, di cui all'articolo 8, e gli interessi, di cui all'articolo 9, lo Stato del domicilio imputerà all'imposta afferente a tali dividendi o interessi l'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dai citati articoli.

Tuttavia, in Italia, l'imputazione verrà effettuata soltanto se questi dividendi o interessi siano assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile. Nel caso in cui questa imposta non è applicabile in virtù della legislazione italiana, l'imputazione verrà effettuata soltanto se l'imposta afferente a questi dividendi o interessi risulterà superiore al 20 per cento ed in tale caso potrà trovare applicazione solo per la parte eccedente detta percentuale ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958 viene aggiunto l'articolo 22 *bis* che stabilisce quanto segue:

« Paragrafo 1° — I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

« Paragrafo 2° — Il termine " nazionali " designa:

a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

« Paragrafo 3° — Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.

« Paragrafo 4° — La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone domiciliate nell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda alle persone domiciliate nel proprio territorio in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

« Paragrafo 5° — Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da una o più persone domiciliate nell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

« Paragrafo 6° — Ai fini del presente articolo, il termine " tassazione " designa le imposte di ogni genere o denominazione.

« Paragrafo 7° — Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche alla applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 28 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

« La presente Convenzione potrà essere estesa integralmente o con le necessarie modifiche ai Territori francesi d'Oltre Mare che applicano imposte di natura analoga a quelle per le quali trova applicazione la presente Convenzione ».

ART. 10.

Il paragrafo 2 dell'articolo 29 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

« La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare di tale scambio, sia agli esercizi sociali aperti nel corso di detto anno.

« Tuttavia, per quanto riguarda le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per la prima volta ai cespiti che verranno messi in pagamento dopo la scadenza del termine di tre mesi a partire dalla data di detto scambio ».

ART. 11.

Il terzo comma dell'articolo 30 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

« In questo caso la Convenzione si applicherà per l'ultima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata, sia agli esercizi chiusi nel corso di detto anno.

« Tuttavia, per le imposte riscosse per ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per l'ultima volta ai cespiti che saranno messi in pagamento non oltre il 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata ».

ART. 12.

Il presente Accordo, che farà parte integrante della Convenzione del 29 ottobre 1958, è redatto nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Esso sarà soggetto a ratifica e le sue disposizioni entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma nel più breve tempo possibile, nella stessa data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica della Convenzione del 29 ottobre 1958.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Parigi il sei dicembre mille novecento sessantacinque.

GIOVANNI FORNARI

GILBERT DE CHAMBRUN

PROTOCOLLO

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo, concluso in data odierna fra l'Italia e la Francia inteso a modificare ed integrare la Convenzione firmata il 29 ottobre 1958, i plenipotenziari dei due Stati hanno concordato le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione.

I. — I due Stati contraenti si riservano il diritto di considerare, conformemente alle disposizioni della loro rispettiva legislazione interna, come beni immobili, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, i diritti sociali posseduti dagli associati o azionisti delle società che hanno, di fatto, per unico scopo sia la costruzione o l'acquisizione di immobili o di gruppi di immobili in vista della loro suddivisione in frazioni destinate ad essere attribuite ai loro membri in proprietà o in godimento, sia la gestione di tali immobili o gruppi di immobili così suddivisi.

II. — Nel caso in cui una delle due Alte Parti Contraenti apporterà modifiche alla sua legislazione fiscale, l'adattamento delle disposizioni della Convenzione verrà effettuato, nello spirito della Convenzione stessa, attraverso accordi fra i due Stati.

Tali accordi modificativi o complementari formeranno oggetto di scambio di note per le vie diplomatiche.